



COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE (Urbana e rurale)

A cura dell'Ufficio Polizia Municipale di Sarteano

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2002

Modifica art. 94 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 22.07.2014

Richiesto parere ASL 14.3.2001 prot. 3205
PARERE ESPRESSO IN DATA 03.05.2001

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento

CAPO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 3 - Carico e scarico delle merci
- Art. 4 - Rottami e detriti
- Art. 5 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 6 - Sospensione delle autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico
- Art. 7 - Tende solari
- Art. 8 - Mostre e vetrine
- Art. 9 - Esposizione ed attività all'esterno dei negozi e locali di lavorazione
- Art. 10 - Palchi, pedane, box, tribune, chioschi ed edicole
- Art. 11 - Giochi sul suolo pubblico o ad uso pubblico

CAPO III - INTERVENTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO DI PROPRIETA' COMUNALE

- Art. 12 - Ambito di applicazione
- Art. 13 - Apertura del cantiere stradale
- Art. 14 - Contenuto della concessione
- Art. 15 - Procedura d'urgenza
- Art. 16 - Conferenza dei servizi
- Art. 17 - Convenzioni e accordi
- Art. 18 - Esecuzione dei lavori
- Art. 19 - Cauzione
- Art. 20 - Obblighi di manutenzione successivi all'ultimazione dei lavori
- Art. 21 - Responsabilità

CAPO IV - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 22 - Divieti di esposizione o detenzione
- Art. 23 - Uso dei cassonetti
- Art. 24 - Raccolta differenziata
- Art. 25 - Scarichi civili provenienti da abitazioni
- Art. 26 - Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 27 - Sgombro della neve sulla pubblica via
- Art. 28 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 29 - Pulizia delle vetrine
- Art. 30 - Volantini, opuscoli e foglietti

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI

- Art. 31 - Disposizioni riguardanti gli animali in genere
- Art. 32 - Cani

CAPO VI - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 33 - Manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti
- Art. 34 - Collocamento di cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
- Art. 35 - Oggetti sospesi o sporgenti
- Art. 36 - Caduta di acqua su area pubblica
- Art. 37 - Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 38 - Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 39 - Viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico

- Art. 40 - Vasche e fontane
- Art. 41 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro
- Art. 42 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
- Art. 43 - Installazione di antenne paraboliche
- Art. 44 - Prescrizioni di installazione di antenne paraboliche
- Art. 45 - Adeguamento di impianti satellitari esistenti

CAPO VII - QUIETE PUBBLICA

- Art. 46 - Disposizioni generali
- Art. 47 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Art. 48 - Impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni
- Art. 49 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 50 - Elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli
- Art. 51 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 52 - Attività musicali
- Art. 53 - Suono delle campane
- Art. 54 - Discoteche, cinema e ritrovi
- Art. 55 - Accampamenti

CAPO VIII - SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 56 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 57 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 58 - Detenzione di combustibili in sotterranei, solai e parti comuni di edifici
- Art. 59 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi
- Art. 60 - Scalpellamento di vie o piazze
- Art. 61 - Manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito
- Art. 62 - Lavori di edilizia
- Art. 63 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 64 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 65 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art. 66 - Definizioni
- Art. 67 - Caratteristiche dei locali
- Art. 68 - Requisiti per l'esercizio del commercio
- Art. 69 - Comunicazione per esercizi di vicinato
- Art. 70 - Verifica della veridicità delle comunicazioni di vicinato
- Art. 71 - Domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita
- Art. 72 - Procedimento per le medie strutture di vendita
- Art. 73 - Istruttoria per le medie strutture di vendita
- Art. 74 - Domande per medie strutture di vendita: automatismi e priorità
- Art. 75 - Termine del procedimento
- Art. 76 - Grandi strutture di vendita e centri commerciali
- Art. 77 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 78 - Esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio
- Art. 79 - Gestione di reparto
- Art. 80 - Subingresso e modifiche nella rappresentanza
- Art. 81 - Vendite straordinarie
- Art. 82 - Obbligo di vendita
- Art. 83 - Allestimento vetrine
- Art. 84 - Disposizioni di carattere merceologico

CAPO X - MESTIERI GIROVAGHI - CORTEI

- Art. 85 - Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 86 - Guide e portabagagli
- Art. 87 - Lavavetri
- Art. 88 - Tendenti ed altre attrezzature per pubblici spettacoli
- Art. 89 - Cortei e processioni

CAPO XI - POLIZIA RURALE

- Art. 90 - Costruzioni rurali
- Art. 91 - Strade vicinali
- Art. 92 - Distanze dei fossi, canali ed alberi
- Art. 93 - Accensione di fuochi

CAPO XII - SANZIONI

- Art. 94 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 95 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
- Art. 96 - Sequestro e custodia di cose
- Art. 97 - Sospensione delle licenze

CAPO XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 98 - Situazioni regolari pregresse
- Art. 99 - Accessi stradali
- Art. 100 - Entrata in vigore

* * *

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Disciplina della polizia urbana)

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti ed attende:
 - a) alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale;
 - b) ad un ordinato e decoroso svolgimento della vita cittadina;
 - c) alla sicurezza dei cittadini
 - d) al buon andamento della collettività locale
1. Le norme del presente regolamento relative agli spazi e luoghi pubblici si applicano anche agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso o comunque aperti al pubblico nei quali, ai fini di vigilanza è consentito l'accesso della Polizia Municipale e degli altri organi di vigilanza.
2. Le disposizioni del regolamento si applicano in assenza di specifiche norme contenute in fonti superiori o da specifici regolamenti comunali di settore.

Art. 2
(Autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento)

1. Fatte salve le disposizioni di legge, le attività consentite dal presente regolamento sono:
 - a) soggette ad autorizzazione, se espressamente prevista;
 - b) soggette a sola previa comunicazione, se espressamente prevista;
 - c) liberamente svolte, negli altri casi.
2. Le autorizzazioni sono richieste almeno dieci giorni prima della data di inizio delle operazioni o attività assentite e sono rilasciate personalmente al richiedente.
3. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto almeno otto giorni prima del momento previsto per l'inizio dell'attività, salvo diverso termine previsto nelle singole disposizioni. L'eventuale diniego o l'imposizione di prescrizioni, condizioni, limitazioni è comunicato all'interessato entro i successivi cinque giorni, salvo diverso termine previsto nelle singole disposizioni.
4. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni debbono contenere:
 - a) Le generalità del richiedente
 - b) Il luogo in cui si effettua l'attività
 - c) La data e la durata dell'attività
 - d) La descrizione dell'attività
 - e) Le precauzioni adottate
5. In caso di motivata urgenza il richiedente può, sotto la sua responsabilità e ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di assenza dei presupposti, dar corso all'attività, normalmente soggetta ad

autorizzazione o comunicazione, previo invio di comunicazione scritta, anche a mezzo fax, o E-Mail o da avviso telefonico (per le occupazioni temporanee di suolo pubblico urgenti vedere Regolamento COSAP art. 14 commi 1 e 4).

6. Le autorizzazioni sono rilasciate, e le comunicazioni ricevute, fatti salvi i diritti dei terzi.
7. Il richiedente ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni assentite e ripristinare lo stato originario dei luoghi e delle cose.
8. Per preminenti motivi di pubblico interesse, il responsabile del Settore può in ogni momento subordinare la prosecuzione dell'attività al rispetto di ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni nonché interdirne la prosecuzione in caso di non rispetto delle disposizioni impartite ed obblighi assunti.
9. Qualora le prescrizioni imposte al richiedente prevedano obblighi di fare, in caso di inosservanza, l'Autorità Comunale può provvedere direttamente, salvo rivalsa della spesa, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni.
10. Il Regolamento stabilisce i casi in cui determinate attività richiedono il preavviso verbale ed i termini dello stesso.
11. Il Responsabile del servizio può emanare disposizioni attuative o integrative del presente Regolamento. Ove necessario, il Responsabile del servizio, o sul posto qualsiasi agente o funzionario di polizia locale, può emanare disposizioni temporanee, ordini, anche verbali.

CAPO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 3 (Carico e lo scarico delle merci)

1. Le operazioni di carico e scarico di merci o altri materiali su suolo pubblico debbono avvenire senza intralcio o pericolo alla circolazione e, se l'ingombro del suolo ha durata superiore a 60 minuti, richiedono previa comunicazione.
2. Qualora le operazioni di carico e scarico implicino intralcio o pericolo alla circolazione o comunque deroghe alle disposizioni del codice della strada, le stesse sono sottoposte ad autorizzazione.
3. Nel caso in cui il Comune abbia individuato apposite aree di carico e scarico merci le relative operazioni debbono avvenire in esse nel termine massimo di 30 minuti, salvo deroghe concesse in forma scritta.
4. Le operazioni devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni e con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al termine.
5. Ai fini del presente articolo per suolo pubblico si intendono gli spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nonché le aree private soggette a pubblica servitù o aperte al pubblico.

Art. 4
(Rottami e detriti)

1. E' vietato abbandonare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), il trasporto attraverso le vie dei centri abitati di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere deve essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento e polverio.
3. Il materiale putrescibile di rilevante quantità ed in attesa di smaltimento deve essere mantenuto a distanza non inferiore ad 800 metri in linea d'aria dall'abitato.
4. Il trasgressore è obbligato alla rimozione del materiale abusivamente abbandonato o al rimborso spese sostenute per suo conto dall'Amministrazione Comunale, ferma l'applicazione delle sanzioni secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Art 5
(Collocazione di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica)

1. L'Autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali e simili, davanti ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, botteghe artigianali e simili può essere concessa, in conformità al Codice della Strada e al Regolamento COSAP, tenuto conto della salvaguardia di eventuali vie di uscite di emergenza e di esodo:
 - a) per i soli spazi antistanti agli esercizi del richiedente;
 - b) per gli spazi antistanti altri esercizi, con il consenso scritto del relativo titolare.
2. I tavoli, le sedie, gli ombrelloni ed ogni altra struttura da esporre devono essere solidi decorosi, tutti di colore simile se facenti capo al medesimo esercizio, puliti e non debbono riportare alcuna scritta né pubblicitaria né di altro genere.
3. E' vietato collocare sedie, tavoli, panchine e simili negli spazi antistanti gli esercizi commerciali al dettaglio e le attività artigianali, comprese le gelaterie e le pizzerie artigianali, salvo espressa autorizzazione scritta.
4. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Art. 6
(Sospensione delle autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico)

1. Le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico o di passo carrabile sono sospese nei giorni e nei luoghi in cui si svolgono fiere, mercati, sagre, cerimonie civili e religiose o altre manifestazioni pubbliche.

Art. 7
(Tende solari)

1. Salvo che i regolamenti comunali specifici dispongano altrimenti, alle tende solari si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Le tende solari dei piani terreni debbono avere una sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, inferiore di 20 cm alla larghezza dei marciapiedi ed una altezza dallo stesso non inferiore a mt.2,20
3. Le tende solari dei piani superiori, o altri simili infissi, non possono oltrepassare la sporgenza delle eventuali tende collocate al piano terreno.
4. Le misure di altezza e di sporgenza sono determinate dall'ufficio edilizia per le tende:
 - a. perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili;
 - b. dei piani terreni, in assenza di marciapiede,
 - c. verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici
 - d. in edifici di interesse artistico, storico, ambientale.
5. Le tende debbono essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità.

Art. 8.
(Mostre e vetrine)

1. Fatti salvi i divieti previsti dal D.Lgs. 285/92, è vietato installare mostre o vetrine:
 - a) qualora il marciapiede non esista o sia inferiore ad 1.5 m., salvo deroghe concesse dalla Giunta.
 - b) non indipendenti dal piano stradale, salvo autorizzazione alla sua occupazione
 - c) aventi sporgenza superiore a 30 cm
 - d) quando espressamente vietato dalle norme del regolamento edilizio o dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. Le cornici superiori delle mostre e vetrine debbono avere sporgenza massima di cm. 30 ovvero 45, se collocate ad altezza di almeno 3 metri dal piano stradale.
3. Per motivi di viabilità, traffico, tutela storico-ambientale od altri motivi di pubblico interesse il Responsabile del Servizio può disporre limitazioni maggiori rispetto a quelle indicate ai commi precedenti, compresa l'interdizione totale di collocazione di mostre e vetrine.
4. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, è fatto obbligo di eseguire la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, senza oneri per il Comune.

Art. 9

(Esposizione ed attività all'esterno dei negozi e locali di lavorazione)

1. All'esterno dei negozi e dei locali di lavorazione è permessa, al di fuori di vetrine o mostre, l'esposizione in orario di apertura di una campionatura degli articoli venduti dal negozio stesso, appartenenti alle seguenti categorie:
 - a. guide, stampe, libri, giornali e riviste
 - b. prodotti non alimentari
2. L'esposizione di cui al comma 1 è ammessa esclusivamente in telai a muro, o assicurati alle ante, su uno o entrambi i lati dell'ingresso, aventi ciascuno larghezza massima di m.1, altezza massima dal suolo di m.1,90 e stacco da terra minimo di m.0,30.
3. E' vietata l'esposizione di articoli direttamente a terra o su supporto appoggiato al suolo o sui gradini delle aperture del locale o appesi all'architrave o all'arco o alle spallette delle stesse ovvero in mensole.
4. Le rivendite di giornali possono esporre fino a quattro espositori-civetta di quotidiani mediante cornice appoggiata al suolo.
5. E' consentito l'uso di un solo espositore di colore verde o marrone appoggiato al suolo, di altezza massima m.1,80 e di larghezza massima di m. 0,30, per la sola esposizione di cartoline.
6. Il Responsabile del servizio può autorizzare l'esposizione di merci diverse da quelle di cui al comma 1 all'esterno degli esercizi commerciali purché, in ogni caso l'esposizione avvenga:
 - a) nel rispetto del Regolamento di igiene e di occupazione del suolo pubblico;
 - b) senza intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
 - c) in presenza di marciapiedi di larghezza non inferiore a m. 1.50;
 - d) trattandosi di esposizione di frutta e verdura, ad un'altezza dal suolo non inferiore a 30 cm;
 - e) con la salvaguardia di eventuali vie di emergenza e di esodo.
7. E' consentito svolgere sulla soglia dei locali attività di produzione di opere d'arte, artigianato tipico o artistico.

Art. 10

(Palchi, pedane, box, tribune, chioschi ed edicole)

1. La collocazione di palchi, pedane, box o tribune necessita di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e alla verifica dell'agibilità delle strutture per gli usi previsti.
2. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano destinate a feste, sagre, spettacoli, giochi ed altre rappresentazioni lo svolgimento di queste è subordinato al rilascio della licenza di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, previa verifica dell'idoneità delle strutture per pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 80 del medesimo.
3. L'installazione di chioschi, edicole ed altre strutture fisse su suolo pubblico necessita di concessione per occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle disposizioni di carattere edilizio, di autorizzazione ai sensi dell'art. 20 del codice della strada nonché, ove necessario, delle autorizzazioni o titoli per lo svolgimento di specifiche attività.

Art. 11
(Giochi sul suolo pubblico o ad uso pubblico)

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sulle strade, o sulle altre aree aperte alla circolazione dei veicoli e dei pedoni è vietato il gioco del pallone, della trottola, delle bocce e similari, nonché fare corse di carrettini anche su neve, usare pattini o skate-board, e qualsiasi altro gioco con oggetti o con animali o esercitazione sportiva che implichi l'uso dell'area medesima.
2. Sulle aree pubbliche o di uso pubblico non aperte al transito veicolare, quali giardini, parchi, loggiati e simili le attività di cui al comma 1 sono vietate, salvo negli eventuali spazi a ciò specificatamente destinati.
3. E' vietato permettere che il pallone o altri oggetti adoperati nel gioco fuoriescano da aree private invadendo aree pubbliche.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti i giochi adoperati in violazione delle prescrizioni sono sequestrati per trenta giorni.
5. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è vietato lanciare o gettare, anche solo per gioco, pietre, liquidi, schiume, polveri o altro materiale, comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.
6. A partire dal decimo giorno precedente il martedì grasso e fino al decimo giorno ad esso successivo, è consentito, esclusivamente tra coloro che partecipano a giochi o festeggiamenti e siano consenzienti, l'uso di schiume innocue omologate a fini di gioco dalla vigente normativa, fatta salva l'eventuale responsabilità di chi ne fa uso per danni a persone o cose.
7. L'esplosione all'interno del centro abitato di petardi, botti, mortaretti e similari, sempre che siano considerati prodotti di libera vendita, è consentito nei soli giorni 31 dicembre, martedì grasso e giovedì grasso, con orario dalle 17.00 alle 20.00, salvo il 31 dicembre in cui possono essere adoperati fino alle ore 1.00 del giorno successivo.

CAPO III
INTERVENTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO
DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 12
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli interventi sul suolo e sul sottosuolo stradale di proprietà comunale o comunque soggetto a servitù pubblica nonché all'apertura dei cantieri stradali, al fine di tutelare la viabilità e la relativa attività manutentiva e di tutelare il patrimonio stradale comunale.

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Titolo nonché per gli aspetti sanzionatori si applicano le disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e al Regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico.

Art. 13
(Apertura del cantiere stradale)

1. L'apertura di cantieri stradali per l'esecuzione di lavori su suolo o sottosuolo di proprietà o competenza comunale è soggetta al rilascio di concessione o autorizzazione da parte del Comune, previa eventuale acquisizione, trattandosi di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati come definiti dal vigente codice della strada. di nullasta dell'Ente proprietario.
2. La domanda di concessione, inoltrata al Comune in conformità alla legge sul bollo almeno 15 giorni prima della data d'inizio dei lavori, deve contenere:
 - a) gli estremi identificativi del richiedente (società o persona fisica) e la sua sottoscrizione;
 - b) la descrizione dell'intervento e delle operazioni necessarie con i relativi elaborati tecnici, commisurati all'entità dell'intervento, compresi eventuali disegni e planimetrie;
 - c) la data di inizio dei lavori e la relativa durata;
 - d) l'estensione e le dimensioni d'ingombro del cantiere stradale e la superficie di suolo occupato;
 - e) l'impegno ad adottare le misure prescritte dal Codice della strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e l'integrità del patrimonio comunale;
 - f) l'indicazione delle modifiche della viabilità la cui adozione è ritenuta necessaria, comprese eventuali proposte di viabilità alternativa;
 - g) il preventivo nullasta, autorizzazione o altro atto d'assenso di cui al comma 1;
 - h) la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale delle disposizioni del presente Regolamento;
3. Nel caso in cui le opere da realizzare necessitino di concessione o autorizzazione edilizia la relativa domanda vale anche per l'apertura del cantiere purché contenga le indicazioni di cui al comma 2. A tal fine il Servizio Tecnico acquisisce i necessari pareri in materia di viabilità ed occupazione di suolo pubblico e con lo stesso atto provvede su entrambe le istanze, dandone comunicazione, entro due giorni dal ritiro del titolo, alla Polizia Municipale per i controlli di competenza. Il concessionario, con almeno cinque giorni di anticipo, deve comunicare la data effettiva di inizio dei lavori.
4. Nel caso in cui le opere da realizzare necessitino di semplice denuncia di inizio attività, attestazione di conformità, comunicazione di manutenzione ordinaria o altro tipo di denuncia, alle stesse va allegata la concessione per il cantiere preventivamente acquisita.
5. In caso di domande incomplete, l'Ufficio competente ne richiede all'interessato l'integrazione nel termine di venti giorni, decorso il quale la richiesta è archiviata.
6. Il procedimento per il rilascio della concessione deve concludersi entro il termine di quindici giorni dalla domanda o nel termine maggiore previsto per il rilascio del titolo edilizio, nei casi di cui al comma 3.

Art. 14
(Contenuto della concessione o autorizzazione)

1. L'atto di concessione o autorizzazione all'apertura del cantiere contiene:
 - a) le indicazioni di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 2 dell'articolo 13;
 - b) l'entità del canone di occupazione di suolo pubblico che deve essere corrisposto al ritiro dell'atto
 - c) l'obbligo del titolare dell'integrale ripristino della sede stradale manomessa al termine dei lavori, ferma la facoltà del comune di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con recupero coattivo delle spese, in caso di inadempienza;
 - d) il riferimento alle norme del Codice della strada e al Regolamento d'esecuzione, al regolamento comunale d'occupazione del suolo pubblico, al presente Regolamento e agli atti relativi alle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti in materia, comprese le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
2. Il procedimento per il rilascio della concessione deve concludersi entro il termine di quindici giorni dalla domanda o nel termine maggiore previsto per il rilascio del titolo edilizio, nei casi di cui al comma 3 dell'art. 13.

Art. 15
(Procedura d'urgenza)

1. In caso d'urgenza gli interessati possono eseguire gli interventi e le occupazioni temporanee senza preventiva concessione, purché ne diano comunicazione scritta al Comune, anche a mezzo fax o telegramma, assumendosi tutte le responsabilità inerenti l'esecuzione dei lavori ed adempiendo a tutte le prescrizioni di legge.
2. Se l'intervento iniziato in via d'urgenza eccede l'arco di un giorno, l'interessato deve immediatamente inoltrare l'ordinaria istanza di concessione o autorizzazione, ancorché in corso d'opera.
3. L'accertamento dell'esistenza del presupposto di urgenza è effettuato dal medesimo ufficio competente per l'istruttoria.
4. In ogni caso di esecuzione di opere d'urgenza, l'interessato è obbligato a corrispondere il canone di occupazione del suolo pubblico, se dovuto, entro tre giorni dall'inizio dei lavori e comunque non oltre il termine dei lavori.
5. L'omessa comunicazione di cui al comma 1 o l'inesistenza dei relativi presupposti danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste per l'occupazione o per l'apertura di un cantiere stradale senza concessione o autorizzazione.

Art. 16
(Conferenza dei servizi)

1. In caso di opere di particolare entità o complessità da effettuarsi nel suolo o sottosuolo stradale, il Responsabile del Procedimento indice una conferenza dei servizi invitando, qualora necessario, le aziende concessionarie dei pubblici servizi richiedenti o comunque interessate al rilascio della concessione e all'esecuzione dei lavori.
2. Alla conferenza dei servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni o integrazioni.
3. Alla conferenza dei servizi possono partecipare anche i soggetti privati interessati.

Art. 17
(Convenzioni e accordi)

1. Nel caso d'interventi ricorrenti o di notevole durata o entità l'ufficio comunale preposto al rilascio della concessione può stipulare con i concessionari dei lavori convenzioni o accordi che, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni o che integrazioni, sostituiscono la concessione o autorizzazione.
2. Gli accordi o convenzioni debbono prevedere l'obbligo di comunicazione preventiva dei singoli lavori da eseguirsi, le modalità d'intervento in rispetto delle norme relative ai cantieri stradali, l'obbligo del ripristino integrale di tutte le manomissioni, l'obbligo della cauzione e quello della manutenzione della sede stradale manomessa.

Art.18
(Esecuzione dei lavori)

1. I lavori devono essere eseguiti senza intralcio o pericolo per la circolazione stradale.
2. Qualora per l'esecuzione dei lavori si rendesse necessario predisporre modifiche della circolazione stradale queste sono adottate dalla amministrazione comunale con apposita ordinanza su richiesta del concessionario.
3. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere collocata e tenuta in buono stato di manutenzione idonea e regolamentare segnaletica di cantiere, di protezione e delimitazione della sede stradale manomessa a protezione della circolazione stradale e dell'incolumità dei pedoni. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite nelle prescrizioni tecniche contenute nell'atto di concessione.
4. I lavori devono essere svolti nel termine stabilito in concessione o autorizzazione e in caso di ritardo, il richiedente dovrà presentare domanda di proroga.

5. La data d'ultimazione dei lavori deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio comunale preposto al rilascio della concessione ai fini degli adempimenti conseguenti.
6. Salvo che l'atto di concessione o autorizzazione preveda diversamente, le manomissioni di suolo pubblico comprendenti sia l'esecuzione di scavi sia l'esecuzione delle opere di ripristino devono essere eseguite secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) lo scavo che interessa la carreggiata deve avere forma geometrica definita e la pavimentazione stradale deve essere tagliata in sagoma;
 - b) al termine dell'intervento ogni scavo deve essere immediatamente riempito con misto cementato con dosaggio Kg. 80/mc. (stabilizzato di cava con aggiunta di cemento) posto in opera in più strati con vibro compattatore meccanico e deve essere sigillato con sovrastante stesa di conglomerato bituminoso a caldo di granulometria 0-20 mm.;
 - c) il concessionario cura che lo strato di conglomerato bituminoso si assesti con regolarità, provvedendo ai necessari interventi nel caso di deformazioni delle fondazioni, avvallamenti, escrescenze e simili;
 - d) ad assestamento avvenuto, non prima di uno e non oltre tre mesi dalla ricopertura dello scavo, il concessionario deve ripristinare una sovrastruttura bitumata di spessore non inferiore a 8 cm., previa fresatura della parte superficiale dello scavo e facendo uso di conglomerato bituminoso steso in due strati. In ogni caso deve essere garantito il mantenimento del medesimo e omogeneo livello di piano viabile rispetto al resto della strada.
7. Gli strati di conglomerato bituminoso di cui alla lettera d) del comma 6, debbono risultare di almeno cm.8 del tipo "binder granulometria 0-20 mm." per la larghezza dello scavo e di cm.3 del tipo "tappeto chiuso da 0-10 mm." per una larghezza variabile:
 - a) maggiore rispetto al binder e non minore di mt.3,00 debitamente azzerato con il piano visibile per gli scavi trasversali alla carreggiata (attraversamenti);
 - b) per tutta la larghezza della carreggiata o corsia, per gli scavi che percorrono la lunghezza della sede stradale.
8. Il ripristino delle strade non asfaltate avviene mediante posizionamento sullo scavo di stabilizzato di cava ed eventuale breccia macinata nella parte superficiale. Il ripristino delle strade pavimentate avviene con conglomerato cementizio, di cui alla lettera b) del comma 6, e integrale rifacimento della pavimentazione dalle medesime caratteristiche.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori con procedura di urgenza previsti all'articolo 15.

Art.19 (Cauzione)

1. A garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e dei ripristini, il richiedente deve prestare idonea cauzione, al momento del rilascio della concessione, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o stipula di apposita fidejussione fissata dall'Ufficio comunale competente al rilascio della concessione.

2. L'importo della cauzione è fissato tra un minimo di € 51,00 ed un massimo di € 5.165,00 in relazione all'entità dell'intervento. Per gli interventi di cui all'art. 17, per i quali la cauzione può essere fissata in unica soluzione, oppure interessanti aree di interesse storico, artistico o monumentale, o interventi di notevole entità, l'Ufficio competente può fissare una cauzione di importo superiore.
3. Il rimborso della cauzione o lo svincolo della fidejussione possono essere disposti, su richiesta del concessionario, decorsi sei mesi dalla data d'ultimazione dei lavori, previa verifica della regolare esecuzione delle opere di ripristino, da parte del Servizio Tecnico comunale in difetto della quale la cauzione, previo contraddittorio con il concessionario, è incamerata dal Comune a fronte delle spese di esecuzione d'ufficio e salvi, in ogni caso, ulteriori eventuali danni o spese.

Art.20

(Obblighi di manutenzione successivi all'ultimazione dei lavori)

1. I tratti di strada o di marciapiede manomessi, a partire dalla data dell'ultimazione dei lavori, rimangono in manutenzione al concessionario per la durata di sei mesi nel corso dei quali questi deve provvedere a tutte le riparazioni necessarie, rinnovando i manti di copertura superficiale o le pavimentazioni che manifestassero cedimenti e rotture in genere.
2. Alla scadenza dei sei mesi di manutenzione il concessionario può richiedere la verifica da parte del Servizio Tecnico Comunale finalizzata ad attestare la regolare esecuzione dei lavori e di ripristino della sede stradale.

Art.21

(Responsabilità)

1. Qualora dall'esecuzione dei lavori derivino danni di qualunque natura ai beni di proprietà pubblica o privata, il concessionario o l'esecutore è di essi direttamente responsabile ed è tenuto al risarcimento del danno.
2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti la realizzazione dell'opera e l'apertura del cantiere stradale, ivi comprese le responsabilità derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e antinfortunistiche sui luoghi di lavoro e da qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in conseguenza della non corretta esecuzione dei lavori di ripristino, sono esclusivamente a carico del concessionario o dell'esecutore o di entrambi, fatto salvo quanto prescritto dal D.Lgs.494/96 in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e da specifica altra normativa in materia.

CAPO IV
PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 22
(Divieti di esposizione o detenzione)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia penale, di igiene, di rifiuti o di Codice della Strada, è vietato nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o anche privati in vista al pubblico:
 - a) Esporre alla vista oggetti e materiali, che pur non costituendo rifiuto, risultino comunque in stato di grave deterioramento o indecorosi
 - b) Esporre alla vista scritte, disegni, immagini o simboli osceni, razzisti, offensivi o pornografici, anche costituenti messaggi pubblicitari o immagini artistiche;
2. Nelle aree pubbliche e nelle abitazioni, loro pertinenze ed aree private comunque configurate è vietato detenere o ammassare:
 - a) sostanze o materiali maleodoranti;
 - b) acqua stagnante, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta
3. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

Art. 23
(Uso dei cassonetti)

1. Nei cassonetti per la spazzatura devono essere depositati esclusivamente rifiuti solidi urbani; è vietato depositarvi altri materiali soggetti a raccolta differenziata, quali vetro, carta, cartoni, residui di giardino, oli e grassi, pile elettriche, farmaci, batterie d'auto, calcinacci ed altri materiali inerti, rifiuti ingombranti.
2. I rifiuti da depositare nei cassonetti debbono essere contenuti in sacchetti di plastica ben chiusi così da evitare l'emanazione di cattivi odori o l'imbrattamento del cassonetto.
3. E' vietato spostare i cassonetti dall'ubicazione loro assegnata dal Comune.
4. Il deposito di rifiuti nei cassonetti, compreso quello di immondizie provenienti da attività commerciali o produttive, deve avvenire nell'orario eventualmente determinato con ordinanza e secondo le eventuali modalità in essa contenute.
5. Le operazioni di deposito di spazzatura ed immondizie debbono avvenire evitando rumori inutili, sia nelle operazioni di apertura e chiusura del coperchio, sia in quelle di deposito dei sacchi.
6. E' vietato depositare rifiuti sopra o fuori del cassonetto; qualora l'utente trovi il cassonetto colmo è tenuto a far uso di altro cassonetto nelle vicinanze.

Art. 24
(Raccolta differenziata)

1. Nei contenitori per la raccolta differenziata messi a disposizione dal Comune gli utenti sono tenuti a depositare tutti e soli i materiali in essi espressamente specificati, con divieto di deposito sopra o nelle adiacenze del contenitore.
2. I materiali vetrosi debbono essere depositati negli appositi contenitori, quelli particolarmente ingombranti debbono essere depositati nei raccoglitori e nei luoghi appositamente individuati, con le modalità eventualmente indicate in apposita ordinanza.
3. I materiali cartacei debbono essere immessi negli appositi contenitori, con esclusione degli involucri cartacei sporchi o abbinati ad altri materiali che possono essere depositati nei cassonetti ordinari.
4. I cartoni da imballaggio provenienti da attività commerciali e produttive debbono essere, a cura dell'utente, accuratamente piegati, depurati da qualsiasi altro materiale diverso dal cartone, come il polistirolo, il nylon e simili che deve essere depositato nei cassonetti ordinari.
5. Il deposito di materiali pericolosi deve essere previamente comunicato all'Ufficio tecnico che dispone le opportune cautele.
6. I residui verdi derivati dalle operazioni di rasatura di prati, tosatura di siepi, potatura e simili, purché non di minima quantità, sono conferiti presso le aree appositamente indicate con ordinanza.

Art. 25
(Scarichi civili provenienti da abitazioni)

1. I proprietari di case, i locatari e chiunque abiti case, alloggi ed appartamenti deve provvedere alla pulizia e al perfetto funzionamento dell'impianto fognario in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul suolo pubblico.
2. I liquami di rifiuto provenienti dalle abitazioni o dalle industrie debbono essere scaricati nella fognatura dinamica nera comunale, dove esistente, o impianti di tipo privato regolarmente autorizzate.

Art. 26
(Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico)

1. E' fatto divieto ai titolari di attività economiche autorizzati all'installazione delle strutture di cui all'art. 5, comma 1, di gettare o lasciar cadere al suolo carte, involucri, lattine, residui, rifiuti di qualsiasi genere. Qualora ciò avvenga inavvertitamente la raccolta o pulizia deve essere immediata.
2. E' vietato ai privati e agli esercenti attività economiche abbandonare o spargere sui marciapiedi, sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, piazze ed altre aree pubbliche immondizie o rifiuti, liquidi di qualsiasi genere.
3. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 27
(Sgombrò della neve sulla pubblica via)

1. I responsabili di condominio, in presenza di organizzazione di condominio, ovvero i singoli proprietari, conduttori o aventi altro titolo di disponibilità di immobili hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei medesimi, di sgombrare sollecitamente dalla neve il marciapiede o, in sua assenza un tratto di 50 cm. dal muro, provvedendo a spargere idonee quantità di sale marino, rena o sabbia su eventuali lastre di ghiaccio ed evitando di gettare in terra acqua.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve da cortili, tetti, balconi o terrazzi, salvo i casi di necessità ed urgenza, previamente comunicati alla Polizia Municipale.

Art. 28
(Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche)

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico:
 - a) la lavatura di veicoli di qualsiasi genere, carri e simili.
 - b) la riparazione dei veicoli, carri e simili, salvo nei casi di forza maggiore.
2. E' vietato alle officine meccaniche, carrozzieri, elettrauto, gommisti ed altre imprese del settore detenere, depositare o comunque far sostare veicoli di qualsiasi genere nelle aree pubbliche o aperte al pubblico adiacenti l'impresa, salvo espressa concessione di occupazione del suolo, nel rispetto delle norme di polizia stradale, igienico sanitaria, ambientale e di decoro.

Art. 29
(Pulizia delle vetrine)

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale fino alle ore 9.30 del mattino.

Art. 30
(Volantini, opuscoli e foglietti)

1. E' vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico il getto di volantini, opuscoli, foglietti messaggi od oggetti, anche a scopo pubblicitario.
2. E' vietata la collocazione di volantini, opuscoli, foglietti, messaggi od oggetti sui parabrezza, i vetri o altre parti dei veicoli.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI

Art. 31
(Disposizioni riguardanti gli animali in genere)

1. E' vietato compiere qualsiasi operazione di nettezza di animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. E' vietato detenere e lasciar vagare dentro i centri abitati qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, ad eccezione dei borghi prevalentemente rurali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. Il transito di gruppi di animali, salvo quanto prescritto dalle norme del codice della strada, deve essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
4. E' vietato transitare con cavalli o animali di simili dimensioni nei centri storici del comune.
5. E' fatto obbligo a chi conduce animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, provvedere nel caso in cui gli animali producano escrementi, ad effettuare la raccolta ed adeguata pulizia.
6. E' vietato:
 - a) abbandonare cibo per gatti, cani ed altri animali su suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - b) dar da mangiare a piccioni urbani
7. E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di immobili di provvedere alla chiusura dei luoghi dove sostano o nidificano i piccioni urbani, anche facendo uso di appositi dissuasori. E' fatto salvo il potere del Sindaco di adottare ulteriori provvedimenti a tutela dell'igiene e sanità.
8. E' fatto obbligo al proprietario o a chi comunque ha la disponibilità degli immobili di mantenere gli stessi liberi da topi, scarafaggi, parassiti ed altri animali nocivi in genere.
9. E' vietato detenere animali rinchiusi in spazi angusti, non salubri o incompatibili con le sue dimensioni o la sua salute.
10. Gli animali pericolosi, feroci o velenosi debbono essere trasportati, custoditi o esposti con la massima precauzione e cautela.

Art. 32
(Cani)

1. E' fatto obbligo ai conduttori di cani, su suolo pubblico o aperto al pubblico:
 - a) di condurli al guinzaglio;
 - b) di munirli di museruola, se di grossa taglia o di indole aggressiva;
 - c) di rimuovere ogni escremento su suolo pubblico o aperto al pubblico mediante paletta ed apposito contenitore o altro mezzo idoneo che il conduttore deve portare con sé.
2. Fatto salvo il disposto del comma precedente, è comunque vietato condurre cani:
 - a) In giardini pubblici, parchi, aree da pic-nic;
 - b) In prossimità di scuole e monumenti.
3. E' vietato introdurre cani in esercizi di generi alimentari, pubblici esercizi di somministrazione, fiere e mercati.

4. E' fatto obbligo ai proprietari di cani che emettono abbai, latrati, guaiti e simili in modo da arrecare particolare disturbo di allontanare i medesimi in luoghi dove non arrechino disturbo o di adottare altre misure idonee.
5. La detenzione di cani di grossa taglia, da guardia o comunque di indole aggressiva deve essere resa nota mediante cartelli ben visibili in prossimità degli accessi.
6. I cani debbono recare il tatuaggio di riconoscimento secondo le vigenti disposizioni, ed essere iscritti all'anagrafe canina regionale gestita dall'AUSL..
7. Anche in aree rurali e fuori dell'abitato, i cani da guardia o comunque di grossa taglia o di indole aggressiva non possono essere lasciati liberi ma debbono essere assicurati in apposito recinto o ad idonea catena.
8. I cani pastore, adibiti alla vigilanza delle greggi e, per tal motivo, non legati, debbono essere tenuti sotto stretta e diretta sorveglianza da parte del proprietario così da non creare alcun pericolo all'incolumità delle persone.

CAPO VI DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 33 (Manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti)

1. I proprietari degli immobili devono mantenere in buono stato di conservazione:
 - a) le porte delle case e dei negozi;
 - b) gli infissi prospicienti l'esterno;
 - c) gli androni e le scale;
 - d) le inferriate e le recinzioni dei giardini;
 - e) l'intonaco delle facciate
2. Qualora i proprietari degli immobili non provvedano di loro iniziativa alle opere di manutenzione di cui al comma 1, il Comune ne ingiunge l'esecuzione indicandone modalità e tempi.
3. Fatto salvo quanto disposto in materia di cantieri, in particolare dalla specifica normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, nel caso di piccoli interventi di manutenzione ordinaria è fatto obbligo di apporre visibili segnali e avvisi per evitare danni a **terzi**.
4. I proprietari di immobili sono tenuti ad apporre a loro cura e spese le targhe di numerazione civica, conformi ai modelli prescritti, e di mantenerle in buono stato di conservazione e pulizia.
5. I titolari di insegne debbono mantenere le stesse in buono stato di manutenzione e pulizia.
6. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si devono osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
7. I proprietari degli immobili debbono mantenere a propria cura e spese le facciate, i muri e le porte prive di scritte, segni, figure, macchie, tinte, murali e simili. In caso di violazione, il Comune

dispone l'immediata cancellazione a spese del proprietario medesimo o, se colto in flagrante, di colui che ha danneggiato l'immobile ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria in capo a quest'ultimo.

8. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
9. All'interno del centro abitato è fatto obbligo ai proprietari o a chi spetti di mantenere gli appezzamenti di terreno, lo spazio privato intorno agli edifici e le aree di pertinenza delle strade liberi da vegetazione spontanea, immondizie, macerie o altro materiale non utilizzabile.
10. E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di terreni di mantenere liberi da erbacce e sterpaglie i fondi non coltivati e le aree di pertinenza delle strade.

Art. 34

(Collocamento di cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi)

1. Fatto salvo il rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale.
2. Al di fuori degli appositi spazi, sulle facciate degli edifici è vietata l'affissione di manifesti, di avvisi o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
3. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

Art. 35

(Oggetti sospesi o sporgenti)

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili o a chi comunque si serve degli stessi di assicurare saldamente tegole, vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni ed altri oggetti o manufatti sospesi o sporgenti in genere.

Art. 36

(Caduta di acqua su area pubblica)

1. E' vietato:
 - a) sciorinare, stendere o appendere biancheria o panni nei centri abitati direttamente su area pubblica;
 - b) innaffiare i vasi da fiori con caduta dell'acqua sull'area pubblica.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire la caduta di acqua dai tetti o dai canali di gronda, direttamente sul suolo pubblico.

Art. 37
(Spolveramento di panni e tappeti)

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare è consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.
3. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 38
(Bestie macellate e trasporto carni)

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 39
(Viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico)

1. Nei viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico è vietato:
 - a) circolare nelle aree pedonali, con veicoli in genere, compresi carretti o con cavalli od altri animali;
 - b) circolare con velocipedi (biciclette, tricicli) salvo nelle aree in cui ciò è espressamente consentito;
 - c) circolare o coricarsi nelle aiuole o calpestare le stesse;
 - d) danneggiare attrezzature pubbliche, salire sugli alberi, danneggiare alberi, siepi, rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) effettuare giochi oltre i limiti previsti all'art. 11.
2. Fatto salvo il divieto di arrecare danni di cui al comma 1, lettera d), è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Art. 40
(Vasche e fontane)

1. E' vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida o attingere acqua in qualsiasi modo o per qualsiasi uso.
2. E' vietato utilizzare l'acqua di vasche, fontane e fontanelle pubbliche per il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili o per lavarsi.
3. E' vietato attingere acqua da fontanelle pubbliche:
 - a) con tubi ed altri sistemi di prelevamento continuativo;
 - b) in quantitativi rilevanti
4. Il bagno in vasche termali, fontane pubbliche e simili è esclusivamente consentito in presenza di espresso avviso.

Art. 41

(Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro)

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla sede stradale o sdraiarsi sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese.
2. E' vietato salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
4. E' vietato circolare scalzi nel centro storico ovvero in esercizi commerciali, pubblici esercizi, chiese, musei, monumenti e simili ovunque si trovino.

Art. 42

(Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico)

1. L'eventuale recinzione di terreni e fondi confinanti con il suolo pubblico deve realizzarsi, in conformità a quanto stabilito dal regolamento edilizio, in muratura, cancellata, stecco o siepe.
2. Sono vietate le recinzioni con filo spinato o comunque tali da costituire pericolo per i passanti.

Art. 43

(Installazione di antenne paraboliche)

1. Per antenne paraboliche si intendono gli apparati tecnologici di ricezione dei programmi radiotelevisivi o di altri servizi via satellite.
2. L'installazione di antenne paraboliche è soggetta a Comunicazione, inviata venti giorni prima dell'inizio lavori, fermi gli adempimenti di legge in capo al tecnico installatore.
3. Per l'installazione di antenne paraboliche in edifici soggetti al Testo Unico di cui al Decreto legislativo 490/99, è necessario acquisire, da parte dell'interessato, il parere preventivo della Soprintendenza ai beni Architettonici, da allegare in copia alla domanda.
4. Entro trenta giorni dal termine dei lavori di installazione deve essere inviata la documentazione fotografica delle opere al fine della verifica di corrispondenza con la comunicazione iniziale.

Art. 44

(Prescrizioni d'installazione di antenne paraboliche)

1. In tutti i edifici composti da più unità immobiliari, nuovi o sottoposti a manutenzione straordinaria o rifacimento del tetto, debbono essere installati impianti centralizzati sia per la ricezione televisiva tradizionale sia per quella satellitare.
2. Qualora l'installazione dell'antenna parabolica non sia deliberata dal condominio, essa può essere curata dai singoli condomini, con eventuale collegamento degli altri interessati ai sensi dell'art. 1121 del Codice civile, fermo il divieto di installare più antenne nel medesimo condominio.
3. E' vietato installare antenne paraboliche:

- a) su terrazze, logge, balconi e qualsiasi altro elemento edilizio che non sia il tetto;
 - b) visibili dal piano della strada o sporgenti lateralmente dal tetto;
 - c) sulle falde che prospettano sulla pubblica via o su aree, giardini e cortili di particolare pregio;
 - d) recanti il logo del produttore o altra scritta pubblicitaria.
4. Le antenne paraboliche debbono avere le dimensioni non superiori a 100 cm. di diametro.
 5. Il colore delle antenne paraboliche deve essere in armonia con la copertura di riferimento o con lo spazio in cui si inserisce. I convertitori e i relativi supporti ed aste possono essere sia zincati sia di colore uguale all'antenna stessa.
 6. I cavi di collegamento devono essere il più possibile nascosti o mimetizzati, seguendo gronde, cornicioni o altri elementi e del medesimo colore della parte edilizia su cui si inseriscono.
 7. In presenza di esigenze particolari, documentate dal tecnico installatore o dal progettista d'impianti, l'installazione di antenne può essere consentita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in parziale deroga al disposto del presente articolo, su istanza dell'interessato.
 8. Sono fatte salve le restrizioni dettate dal Regolamento edilizio

Art. 45

(Adeguamento degli impianti satellitari esistenti)

1. Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento:
 - a) gli impianti di ricezione satellitare esistenti in edifici condominiali in numero di due o più debbono essere sostituiti da impianti condominiali centralizzati;
 - b) gli impianti di ricezione satellitare, installati con modalità difformi da quanto previsto al presente capo, debbono essere posti a norma.
2. In presenza di esigenze particolari, documentate dal tecnico installatore o dal progettista d'impianti, l'Ufficio Tecnico Comunale può esonerare in tutto o in parte dagli obblighi di cui al presente articolo.

CAPO VII

QUIETE PUBBLICA

Art. 46

(Disposizioni generali)

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.
2. Ai fini del presente capo per periodo di quiete si intende quello compreso:
 - a) tra le ore 21.00 e le ore 07.00 del giorno successivo e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dal 15 giugno al 30 settembre (mesi estivi);
 - b) tra le ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, negli altri mesi (mesi invernali);
3. Nei giorni festivi il periodo di quiete notturna termina alle ore 08.00 di mattino.
4. Eventuali deroghe al presente articolo sono disposte con ordinanza del Sindaco.

Art. 47
(Esercizio dei mestieri, arti ed industrie)

1. E' vietato esercitare arti, mestieri, industrie e lavori di qualsiasi genere rumorosi nel periodo di quiete:
 - a) nei centri abitati;
 - b) nelle aree rurali a distanza di meno di 500 ml da altra abitazione;
2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso a qualsiasi area ed a qualsiasi periodo della giornata in vicinanza di ospedali, di case di riposo, di scuole, di istituti di educazione, chiese, attività ricettive.
3. Per arti, mestieri, industrie o lavori rumorosi si intendono quelli che propagano rumori udibili all'interno di altri edifici o abitazioni vicine o, comunque, a distanza di 50 ml dal punto in cui sono prodotti.
4. Qualora sia necessario effettuare lavori, riparazioni ed interventi di qualsiasi tipo in orari vietati o che comunque producano rumori oltre i limiti di distanza e di orario, di cui al presente articolo, l'interessato invia comunicazione preventiva all'Ufficio polizia municipale ai sensi dell'art. 2, comma 1, ovvero ai sensi dell'art. 2, comma 5 in caso di urgenza.
5. Anche qualora siano rispettate le disposizioni di cui ai commi precedenti, il Responsabile del servizio Polizia Municipale può imporre particolari accorgimenti o maggiori limitazioni, se i rumori, per la natura, il tipo, la ripetitività ed altre caratteristiche arrecano particolare molestia.
6. Nel caso di superamento dei limiti di emissione sonora ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico, o delle norme previste nel presente regolamento, il Responsabile del Servizio, ordina la cessazione dell'attività, salvo l'applicazione delle sanzioni previste.
7. Le disposizioni del presente articolo relative al rumore si applicano anche alla vibrazione, allo scuotimento e ad ogni altra propagazione dannosa.

Art. 48
(Impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni)

1. L'installazione in civili abitazioni o nelle loro pertinenze di impianti, macchinari ed altre attrezzature da lavoro, ove consentita dalle disposizioni di sicurezza (ambientale, sul lavoro, ed edilizie) necessita di apposita autorizzazione.
2. Alla domanda di autorizzazione è allegata:
 - a) l'indicazione degli impianti, macchinari ed attrezzature da installare, con esatta indicazione, per ciascuno di essi, del tipo, della potenza singola e delle dimensioni di ingombro;
 - b) l'indicazione della potenza complessiva e la descrizione generale dell'impianto;
 - c) una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di 50 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente, con l'esatta indicazione della posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché delle disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione;
 - d) certificazioni delle imprese costruttrici e di installazione circa i requisiti tecnici degli impianti, macchinari ed attrezzature, con particolare riferimento all'emissione di rumori, vibrazioni ed

- altre propagazioni;
- e) indicazione analitica delle misure adottate per l'eliminazione o la riduzione delle propagazioni.
3. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che gli impianti, macchine ed attrezzature non arrechino danni o molestia al pubblico o a terzi a causa del rumore, comunque propagato, di vibrazioni, scuotimenti o ripercussioni in genere.
 4. Gli impianti, le macchine e le attrezzature debbono essere montati a norma secondo le tecnologie al momento disponibile ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie, in materia, adottando ogni misura e cautela necessaria.
 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in occasione di ogni successiva modifica agli impianti già autorizzati.
 6. L'autorizzazione è revocata:
 - a) qualora sopravvengano superiori motivi di interesse pubblico;
 - b) in caso di persistente inosservanza delle norme del presente regolamento e delle altre eventuali disposizioni impartite dall'Autorità comunale;
 - c) in caso di rilevante modifica non autorizzata degli impianti;

Art. 49

(Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti)

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere autorizzate, su parere del competente Servizio della Azienda USL, subordinatamente all'installazione di appositi impianti di depurazione o altri accorgimenti idonei ad eliminare le immissioni o a ridurle entro i livelli consentiti.

Art. 50

(Elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli)

1. Nelle abitazioni private e nei locali pubblici, non possono esser usati elettrodomestici ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni percepibili all'esterno dell'appartamento privato o del locale, nel periodo di quiete di cui all'art. 46, comma 2.
2. Le apparecchiature radio-televisive, gli stereo ed altre apparecchiature di riproduzione sonora possono essere attivate anche nei periodi di quiete, purché a volume ridotto.
3. Nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, è vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne il funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.
4. L'uso privato di sirene è consentito esclusivamente negli stabilimenti industriali per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
5. Gli allarmi sonori e gli antifurto sonori debbono essere disattivati, automaticamente o manualmente, entro 15 minuti dall'inizio dell'allarme, fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione, per gli autoveicoli.

6. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere ulteriori limitazioni nei casi particolari.
7. La pubblicità fonica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione, è vietata all'interno nei Centri Storici, come delimitati dal Piano Regolatore vigente.
8. Le forme di richiamo sonoro (strillonaggio, banditori e simili), abbiano o meno contenuto pubblicitario, sono vietate salvo apposita autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre, manifestazioni particolari ed altri eventi eccezionali.
9. Salvo quanto previsto al precedente comma 7 del presente articolo, è consentita la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 previa autorizzazione del responsabile del Servizio.

Art. 51

(Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori)

1. Nel periodo di quiete, come definito all'art. 46, comma 2, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate e simili, siano o meno in contenitori, devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. In caso di trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche debbono adottarsi particolari cautele o accorgimenti che riducano quanto più possibile il rumore.

Art. 52

(Attività musicali)

1. Nel periodo di quiete, di cui all'art. 46, comma 2:
 - a) fatto salvo quanto disposto in materia di spettacoli, è vietato fare prove di gruppi, complessi, cori, bande musicali e simili, salvo che avvengano in locali insonorizzati o a volumi contenuti o in locali posti in aperta campagna a distanza da abitazioni e strutture ricettive;
 - b) è vietato l'uso di strumenti musicali a volume non contenuto;
 - c) è vietato esercitarsi con tamburi, salvo espressa autorizzazione concessa nei periodi antecedenti manifestazioni storiche o popolari;
2. Fatto salvo il disposto del comma 1, è vietato suonare o cantare, a volume elevato, in prossimità di caserme, ospedali, cliniche ed altri luoghi di cura nonché, durante l'orario di attività, di scuole, chiese, uffici pubblici.
3. Agli operatori commerciali di audiovideo, radio, televisori, strumenti musicali e simili è vietato l'uso di apparecchi sonori udibili all'interno di altri edifici o abitazioni vicine o, comunque, a distanza di 50 ml dal punto in cui sono prodotti.
4. Eventuali deroghe, permanenti o temporanee, al presente articolo e per comprovati motivi debbono essere autorizzate per iscritto.

Art. 53
(Suono delle campane)

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. E' fatto salvo l'uso delle campane in casi di particolari eventi, forza maggiore o cause fortuite.

Art. 54
(Discoteche, cinema e ritrovi)

1. Fatte salvo il rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, le discoteche, sale da ballo, cinema, pub e ritrovi notturni in genere devono tenere volumi tali che il suono non risulti percepibile all'esterno a distanza di 50 metri.
2. In caso di attività di ritrovo o spettacolo all'aperto, comprese le sagre e le feste in genere, l'Autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo tutte le condizioni del caso.
3. Le attività di cui al comma 2 debbono cessare ogni suono o rumore alle ore 24 ovvero alle ore 1 nei giorni festivi e prefestivi, salvo specifica autorizzazione concessa in casi particolari ed eccezionali.

Art. 55
(Accampamenti)

1. I circhi, i luna park e simili, gli accampamenti di nomadi, la sosta di roulotte e il posizionamento di tende ed altre forme di pernottamento è ammesso esclusivamente nelle aree a ciò espressamente destinate, salvo autorizzazione del Sindaco per motivi eccezionali.

CAPO VIII
SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 56
(Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili)

1. Salvo quanto consentito dalle norme speciali in materia, è vietato senza autorizzazione dell'autorità competente detenere nell'abitato, in quantitativi rilevanti e comunque tali da determinare possibilità di incendio o esplosione, materiali esplosivi, infiammabili e combustibili in genere, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai depositi di legna da ardere per uso domestico.

Art. 57
(Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili)

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile e conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza pubblica.
2. E' vietato detenere bombole di gas ed altri contenitori di materiale infiammabile o esplosivo su area pubblica o aperta al pubblico.
3. I depositi e magazzini di combustibili di capienza superiore ai 1000 mc. debbono essere ubicati fuori dal centro abitato.

Art. 58

(Detenzione di combustibili in sotterranei, solai e parti comuni di edifici)

1. Per gli impianti e le attività non soggette al certificato di prevenzione incendi valgono le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nei sotterranei di edifici è ammessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato o per gli usi domestici o per l'esercizio di attività che necessitano di combustibili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
3. E' vietato ammassare sopra i sotterranei contenenti combustibili materiale infiammabile di qualsiasi genere.
4. I combustibili di qualunque genere non debbono mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
5. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta che impediscano il getto di sostanze incendiarie.
6. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
7. Nelle scale, nei corridoi, nei pianerottoli e nelle altre parti comuni degli edifici è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili ovvero ingombri ed ostacoli che impediscano l'agevole passaggio delle persone.
8. E' vietata la detenzione di materiali infiammabili nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati.

Art. 59

(Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi)

1. All'interno dell'abitato è vietato, senza autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili o fuochi, salvo che si tratti di piccoli falò ad uso domestico.
2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso a tutto il territorio comunale nel periodo di dichiarazione di stato di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi, stabilito dalla Regione e recepito in apposita ordinanza.
3. E' vietato gettare in luogo pubblico o aperto al pubblico, fiammiferi, mozziconi di sigaretta o altri oggetti accesi.
4. L'accensione di fuochi, falò in occasione di feste ed altre tradizioni necessita di autorizzazione comunale.

Art. 60
(Scalpellamento di vie o piazze)

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.
2. Le cautele di cui al comma 1 devono usarsi anche per i laboratori di tagliapietre, marmisti ed altre attività che producano schegge, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 61
(Manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito)

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
2. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie, inferriate, botole di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve in ogni caso, segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Art. 62
(Lavori di edilizia)

1. Nel caso di lavori edili debbono osservarsi le seguenti prescrizioni:
 - a) durante la notte deve tenersi acceso ed affisso alle impalcature uno o più lumi di colore rosso, come previsto dal Codice della Strada;
 - b) il ponte di lavoro deve risultare cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi;
 - c) è fatto divieto di gettare materiali di demolizione e simili, senza adottare le apposite canalizzazioni;
 - d) è fatto divieto di provocare comunque emissioni di polvere.
2. I lavori di sabbiatura degli edifici debbono essere previamente comunicati al Comando di Polizia Municipale che impartisce le opportune prescrizioni.
3. E' fatto salvo il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro.

Art. 63
(Insegne, persiane, vetrate di finestre)

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 64
(Ripari ai pozzi, cisterne e simili)

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello chiuso ed altri sistemi di protezione che impediscano che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 65
(Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi)

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutti luoghi privati con libero accesso al pubblico debbono essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati o, in mancanza di illuminazione, chiusi al pubblico.

CAPO IX
DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 66
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, conformemente a quanto disposto dalle norme nazionali e della Regione Toscana, si intendono:
 - a) per *decreto*, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - b) per *legge regionale*, la L.R. 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114"
 - c) per *regolamento regionale*, il Regolamento Regionale 26 luglio 1999, n. 4, di attuazione della L.R. 17 maggio 1999, n. 28 e successive modificazioni;
 - d) per *esercizi di vicinato*, gli esercizi commerciali al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.
 - e) per *medie strutture di vendita*, gli esercizi commerciali al dettaglio aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 1500 mq.
 - f) per *grandi strutture di vendita*, gli esercizi commerciali al dettaglio aventi superficie superiore a 1500 mq.;
 - g) per *superficie di vendita*, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili ed esclusa quella relativa a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Nella superficie di vendita è compresa ogni area coperta nella quale il pubblico ha accesso, qualora in essa vi sia personale addetto alle vendite o comunque in grado di prendere ordinativi;
 - h) per *mostra o esposizione*, che è sottoposta dal presente regolamento alla sola previa comunicazione al comune, uno spazio coperto o scoperto nel quale il pubblico ha accesso esclusivamente per prendere visione di merci vendute altrove, senza possibilità di acquistare, fermare, prenotare, ordinare merci;
 - i) per *apertura di esercizio*, l'attivazione di un nuovo esercizio commerciale;
 - j) per *ampliamento*, l'aumento della superficie di vendita, con o senza acquisizione di locali contigui;
 - k) per *trasferimento*, lo spostamento fisico dell'esercizio commerciale in una nuova ubicazione;

- l) per *concentrazione di esercizi commerciali*, la creazione di un nuovo esercizio commerciale, in luogo di due o più altri esercizi contestualmente cessati, in una ubicazione diversa da quella occupata dagli esercizi cessati;
- m) per *accorpamento di esercizi commerciali*, l'ampliamento di superficie di vendita di un esercizio commerciale nella sua sede, effettuato attraverso la contestuale cessazione degli altri esercizi;
- n) per *prodotti di artigianato*, dei quali è ammessa la libera vendita sul luogo di produzione o in locali adiacenti, i prodotti oggetto di trasformazione da parte dell'artigiano che ne faccia mutare il segmento di mercato, vale a dire la destinazione tipica;
- o) per *opere di ingegno a carattere creativo*, di cui è ammessa la libera vendita da parte del suo autore, le realizzazioni, pur riproducibili in serie, nella cui determinazione del prezzo l'apporto creativo è nettamente predominante sul costo dei materiali o sui tempi e processi di realizzazione, quali l'abbigliamento dipinto a mano, boccali con scritte, spille in cuoio, bigiotteria fatta a mano e simili;
- p) per *opere d'arte*, di cui è ammessa la libera vendita da parte del suo autore, le realizzazioni, non riproducibili in serie, che necessitano di spiccate doti artistiche non comuni ed il cui valore è normalmente svincolato dal costo dei materiali,
- q) per *modelli COM1 e COM2* i modelli per le comunicazioni degli esercizi di vicinato e le domande di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita, di cui alla deliberazione 13 aprile 1999 della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città ed Autonomie locali e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale– serie generale, n. 94 del 23.4.1999.

Art. 67
(Caratteristiche dei locali)

1. Il commercio al dettaglio disciplinato dal decreto è esercitato in locali aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) Essere ubicati in zone dello strumento urbanistico in cui è ammesso l'esercizio del commercio in genere o, nel caso in cui detto strumento operi distinzioni, dello specifico tipo di commercio previsto;
 - b) Possedere la prescritta destinazione d'uso commerciale;
 - c) Possedere la certificazione o attestazione di agibilità;
 - d) Possedere i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e quant'altro prescritto dalle normative speciali in relazione ai prodotti trattati o al tipo di commercio praticato;
 - e) Avere accesso diretto su pubblica via o su luogo pubblico ovvero su spazi, piazzali, cortili e simili anche privati purché permanentemente aperti al pubblico;
 - f) Essere stabilmente distinti da altri locali o spazi destinati al commercio.
2. I requisiti di carattere urbanistico specifici delle attività commerciali non sono richiesti per le attività di vendita al dettaglio effettuate dall'industriale o dall'artigiano in tali loro qualità sul luogo di produzione e nei limiti previsti dalla vigente legislazione.
3. Ad ogni esercizio commerciale, oggetto di comunicazione o autorizzazione, corrisponde una sola superficie di vendita ed almeno un accesso all'esterno o su gallerie o spazi comuni comunicanti all'esterno.
4. E' ammessa la compresenza di più esercizi commerciali nei medesimi locali, anche tra di loro comunicanti, purché le rispettive superfici di vendita siano nettamente separate ed individuabili con separatori a carattere stabile.

Art. 68
(Requisiti per l'esercizio del commercio)

1. Il commercio può essere esercitato, direttamente ed in proprio, solo da chi abbia raggiunto la maggiore età o, con l'autorizzazione del Tribunale, sia emancipato di diritto ai sensi dell'art. 360 del codice civile.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti morali, di cui all'art. 5 del decreto, è ostativa all'esercizio del commercio anche l'eventuale condanna emessa con l'annotazione di "non menzione"
3. L'attestazione dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale è equiparata alla riabilitazione.
4. L'applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento) per i reati indicati all'art. 5 del d.lgs. 114/98 è ostativa all'esercizio dell'attività commerciale, salvo successiva estinzione del reato, senza necessità di riabilitazione, qualora il soggetto non commetta un delitto o una contravvenzione, rispettivamente entro cinque o due anni, della medesima specie del reato oggetto di patteggiamento. L'estinzione non si produce se il soggetto si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
5. L'accertamento dei requisiti morali per l'esercizio del commercio è effettuato d'ufficio dal Comune:
 - a) Presso il Tribunale civile, per il requisito della dichiarazione di fallimento;
 - b) Presso la Questura, per le misure di prevenzione;
 - c) Presso la Prefettura, per la certificazione antimafia;
 - d) Presso il Casellario giudiziale per l'assenza di condanne penali ostative o per la dichiarazione di delinquente abituale professionale o per tendenza.
6. I requisiti morali devono essere posseduti:
 - a) dal titolare nelle imprese individuali;
 - b) da tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - c) dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - d) dal presidente o legale rappresentante, nelle società a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita per azioni, nelle società cooperative, consorzi, enti ed associazioni;
 - e) da chi rappresenta in Italia società estere.
7. L'accertamento del requisito di specifica qualificazione professionale per il settore alimentare, previsto all'art. 5, comma 5, del decreto, è effettuato:
 - a) Presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, nel caso di esercizio in proprio dell'attività;
 - b) Presso la Camera di Commercio, per il requisito dell'iscrizione presso l'abolito Registro per gli Esercenti il Commercio (R.E.C.);
 - c) Presso l'INPS per l'esercizio in qualità di familiari coadiutori;
 - d) Sulla base di documentazione relativa all'impresa nella quale il richiedente ha prestato la propria opera, per i dipendenti qualificati;
 - e) Sulla base degli attestati rilasciati da istituti di formazione professionale, per la qualifica conseguita attraverso corsi qualificanti;
 - f) Sulla base dei contratti, nel caso di soci lavoratori o di associazione in partecipazione.
8. I requisiti professionali per l'esercizio del commercio nel settore alimentare devono essere posseduti:
 - a) dal titolare nelle imprese individuali;
 - b) da un legale rappresentante o da un preposto per qualsiasi tipo di società, associazione o ente;
 - c) da chi rappresenta in Italia una impresa estera o da un preposto di questa.

9. Il requisito di qualificazione per il settore alimentare di cui all'art. 5, lettera b) del decreto è riconosciuto a tutti coloro cui, sulla base delle interpretazioni ministeriali sotto il vigore dell'abrogata legge n. 426/71, era riconosciuto titolo per l'iscrizione al R.E.C e, in ogni caso a coloro che, per i previsti periodi, hanno operato in proprio o come dipendenti qualificati o coadiutori, con mansioni direttamente legate alla vendita, alla produzione o all'amministrazione:
 - a) presso esercizi commerciali al dettaglio o all'ingrosso del settore alimentare;
 - b) presso pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - c) come agente rappresentate di prodotti alimentari.
10. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio del commercio all'ingrosso è effettuato dalla Camera di Commercio al momento dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

Art. 69

(Comunicazione per esercizi di vicinato)

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di vicinato possono essere effettuati solo decorsi trenta giorni dall'apposita comunicazione, contenente le indicazioni di cui all'art. 7, comma 2, del decreto e redatta esclusivamente su modello COM1.
2. Qualora nei locali indicati oltre all'attività oggetto della comunicazione sono presenti altre attività, siano esse commerciali o di altra natura, l'interessato deve produrre, entro tre mesi dalla comunicazione, una planimetria in scala 1 : 100 dei locali con evidenziate le superfici scelte per l'esercizio dell'attività di vendita. In caso di ampliamento devono essere specificate sia le superfici preesistenti sia quelle aggiuntive.
3. Il termine per l'attivazione dell'esercizio, l'ampliamento o il trasferimento decorre dalla data del timbro apposto nella comunicazione dall'ufficio protocollo del comune. Nel caso di inoltro con raccomandata il termine iniziale decorre dalla data di avviso di ricevimento.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione il Responsabile del servizio:
 - a) verifica il contenuto formale della comunicazione, sotto il profilo della completezza e non contraddittorietà degli elementi dichiarati con riferimento al modello COM1;
 - b) dà inizio alla verifica sostanziale della veridicità del contenuto della comunicazione;
5. Ove il Responsabile del servizio, nei termini di cui all'art. 7 del decreto, rilevi l'irregolarità della comunicazione diffida l'interessato dal dare corso a quanto comunicato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 del decreto, e lo invita, ove ciò sia possibile, a presentare le necessarie integrazioni o correzioni, dalla cui presentazione iniziano nuovamente a decorrere i termini di cui all'art. 7 del decreto.
6. In caso di esito positivo delle verifiche effettuate il Responsabile del servizio, decorsi i trenta giorni dei cui all'art. 7 del decreto, annota sui registri comunali gli estremi della comunicazione.
7. Nel caso in cui sia decorso un anno da una comunicazione relativa ad esercizi di vicinato di cui all'art. 7 del decreto e l'interessato non abbia dato corso a quanto dichiarato, allo stesso è data comunicazione di decadenza della sua comunicazione di vicinato.

Art. 70

(Verifica della veridicità delle comunicazioni di vicinato)

1. La verifica della veridicità delle dichiarazioni e del contenuto della comunicazione, sotto il profilo sostanziale, è iniziata nei termini di cui all'art. 7 del decreto e può essere ripetuta in ogni tempo per l'accertamento della permanenza dei presupposti di attività.

2. La verifica concerne i seguenti elementi:
 - a) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5, commi 2 e 4 del decreto;
 - b) la non applicazione delle misure previste dalla Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia);
 - c) il possesso, trattandosi di attività del settore alimentare, di almeno uno dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'articolo 5, comma 5 del decreto;
 - d) il rispetto delle valutazioni di impatto commerciale, se previste dal comune ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto;
 - e) il rispetto delle disposizioni comunali emanate ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento regionale;
 - f) il rispetto delle norme del presente regolamento, del regolamento igienico sanitario, del regolamento edilizio nonché il rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali e dei criteri e parametri urbanistici di cui all'articolo 4 della legge regionale.
3. La verifica degli elementi di cui alla lettera f) del comma 2 è effettuata dal Responsabile del servizio mediante richiesta di parere agli altri uffici comunali competenti che sono tenuti a dare motivata risposta nel termine di 15 giorni dalla formale richiesta di parere.
4. Qualora in seguito a verifica della veridicità della comunicazione il Responsabile del servizio ravvisi, anche sulla base dei pareri acquisiti, l'irregolarità della stessa:
 - a) diffida dal dare corso a quanto comunicato, se gli elementi di irregolarità sono rilevati nei termini di cui all'art. 7 del decreto o comunque prima dell'apertura dell'esercizio;
 - b) ne fa segnalazione al competente organo, ai sensi della legge n. 689/81, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22, comma 1 del decreto e l'ordine di chiusura dell'esercizio ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, qualora l'irregolarità sia rilevata dopo l'avvenuta apertura dell'esercizio.
5. E' ferma in ogni caso l'eventuale responsabilità penale del dichiarante per false dichiarazioni ed attestazioni.

Art. 71

(Domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di medie strutture di vendita necessita di autorizzazione su istanza dell'interessato, contenente le indicazioni di cui all'art. 8 del decreto e redatta esclusivamente su modello COM2.
2. Alla domanda debbono essere allegati:
 - a) Planimetria in scala 1 : 100 del locale esistente o del progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate le superfici di vendita. In caso di ampliamento devono essere specificate sia le superfici preesistenti sia quelle aggiuntive.
 - b) Planimetria in scala 1 : 100 o 1 : 200 degli spazi destinati a parcheggio;
 - c) Relazione circa il reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati, qualora tale circostanza voglia essere fatta valere come presupposto di priorità o di autorizzazioni dovute.
3. Qualora necessiti anche concessione o autorizzazione edilizia la stessa deve essere richiesta contestualmente alla domanda allegando la documentazione specifica richiesta dall'Ufficio tecnico.

4. E' ammesso l'inoltro di istanze in assenza di locali o della loro disponibilità da parte del richiedente o dei requisiti degli stessi con successiva integrazione e specificazione entro i termini di attivazione della media struttura di vendita.
5. Nelle ipotesi di apertura per subingresso, riduzione della superficie di vendita e rinuncia ad un settore merceologico l'autorizzazione amministrativa è sostituita da comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24.12.93 n. 537.

Art. 72

(Procedimento per le medie strutture di vendita)

1. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data del timbro apposto nella domanda dall'ufficio protocollo del comune. Nel caso di inoltro con raccomandata il termine iniziale decorre dalla data di avviso di ricevimento.
2. L'ufficio protocollo è tenuto a trasmettere all'ufficio commercio le domande relative alle medie strutture di vendite entro ventiquattro ore dal loro inoltro.
3. Entro tre giorni utili dall'inizio del procedimento è data comunicazione del suo avvio all'interessato contenente:
 - a) l'oggetto del procedimento;
 - b) l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - c) l'ufficio presso il quale prendere visione di atti o al quale presentare memorie scritte;
 - d) la data di avvio del procedimento e del termine entro il quale deve concludersi.
4. Qualora la domanda risulti incompleta o irregolare, con riferimento all'art. 8 del decreto ed all'apposito modulistica, ai sensi del DPR 26 aprile 1992, n. 300, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione con raccomandata a.r. al richiedente entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tal caso, i termini previsti per la conclusione del procedimento (silenzio-assenso) sono interrotti e decorrono nuovamente, per la loro intera durata, dal momento in cui vengono fornite le integrazioni o le regolarizzazioni.
5. Nel caso di semplice richiesta di chiarimenti, elementi di giudizio o integrazione di elementi non previsti all'art. 8 del decreto, i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi e riprendono a decorrere per la parte rimanente, dal momento in cui viene fornito quanto richiesto.
6. L'istanza si intende accolta qualora non sopravvenga esplicito provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla presentazione o, nel caso di cui al comma 4, dalla regolarizzazione o integrazione.

Art. 73

(Istruttoria per le medie strutture di vendita)

1. Entro trenta giorni dall'inizio del procedimento per le medie strutture di vendita, il responsabile del procedimento dà inizio all'accertamento dei seguenti elementi:
 - a) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5, commi 2 e 4 del decreto;
 - b) la non applicazione delle misure previste dalla Legge 31/5/1965, n. 575 (antimafia);

- c) il possesso, trattandosi di attività del settore alimentare, di almeno uno dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5, comma 5 del decreto;
 - d) il rispetto delle disposizioni comunali emanate ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento regionale;
 - e) attraverso gli uffici comunali competenti, il rispetto delle norme del presente regolamento, del regolamento igienico sanitario, del regolamento edilizio nonché il rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali e dei criteri e parametri urbanistici di cui all'articolo 4 della legge regionale.
2. L'accertamento di cui alle lettere a) b) c) del comma 1 è adempiuto dal Responsabile del servizio con l'invio, agli enti ed organismi competenti, della richiesta formale di informazioni e notizie. L'accertamento di cui alla lettera d) è condotto d'ufficio.
 3. L'accertamento di cui alla lettera e) del comma 1, è effettuato mediante indizione, nel medesimo termine di cui al comma 1, di una conferenza di servizi cui partecipano il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ed il Comandante della Polizia Municipale ed il Responsabile del Procedimento, il responsabile dell'A.S.L., o loro delegati, ed altri eventuali soggetti indicati nell'atto di indizione ad opera del Sindaco. La conferenza si svolge entro 15 giorni dall'indizione.
 4. Il soggetto che ha inoltrato la domanda può essere invitato dal responsabile del procedimento nel proprio ufficio o alla conferenza di cui al comma 2 per fornire chiarimenti ed informazioni.
 5. Sono fatte salve diverse disposizioni in sede di istituzione e regolamentazione dello sportello unico delle imprese.

Art. 74

(Domande per medie strutture di vendita: automatismi e priorità)

1. Nel caso in cui il Comune abbia adottato i programmi di tutela delle aree vulnerabili e quelli di cui agli articoli 7 (centri storici) ed 8 (programmi di rivitalizzazione) del regolamento regionale, nelle aree interessate dai programmi stessi, fatto salvo il rispetto dei requisiti soggettivi, dei regolamenti locali e delle disposizioni ed i criteri di carattere urbanistico, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita è sempre concessa qualora la stessa risulti da concentrazione di più esercizi autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 per generi di largo e generale consumo e vi sia totale reimpiego del personale.
2. Qualora il Comune abbia predisposto programmi di tutela di aree vulnerabili, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del regolamento regionale, tra più istanze concorrenti tendenti all'ottenimento nell'ambito di dette aree di autorizzazioni per medie strutture di vendita, è data priorità alle domande di apertura per accorpamento o concentrazione di preesistenti medie strutture di vendita purché, trattandosi di strutture del settore alimentare, vi sia integrale reimpiego del personale ovvero, trattandosi di strutture alimentari, il richiedente abbia frequentato un corso professionale o risulti comunque in possesso di adeguata qualificazione.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del regolamento regionale, tra più domande concorrenti, vantanti il medesimo titolo di priorità ai sensi del comma 2 della presente deliberazione, è data priorità, nell'ordine, sulla base dei seguenti criteri integrativi:

- a) Maggiori quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;
 - b) Maggior numero di posti auto, ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
 - c) Maggior numero di occupati;
 - d) Impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - e) Impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;
4. All'interno di ciascuna delle caratteristiche di cui al comma 3, è data priorità alle domande corredate dal miglior bilancio rifiuti L.R.T. n. 25/1998;
 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale, per domande concorrenti, ai fini della presente disposizione, si intendono quelle per la quali la documentazione prevista, sia sotto il profilo commerciale sia sotto quello urbanistico-edilizio, risulti completa nel medesimo giorno.

Art. 75

(Termine del procedimento)

1. Terminati con esito positivo gli accertamenti per le medie strutture di vendita il Responsabile del procedimento:
 - a) rilascia le richieste autorizzazioni, dandone preavviso di almeno quindici giorni, all'ufficio Urbanistica perché provveda, ove necessario, al contestuale rilascio della concessione o autorizzazione edilizia
 - b) effettua le comunicazioni di sua competenza alla Questura,
2. Qualora gli accertamenti abbiano dato esito negativo il Responsabile del procedimento invia all'interessato il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, contenente:
 - a) l'indicazione degli elementi e dei motivi di rigetto dell'istanza e delle relative norme di legge;
 - b) l'indicazione dei mezzi di ricorso.

Art. 76

(Grandi strutture di vendita e centri commerciali)

1. Alle domande di apertura, ampliamento e trasferimento di grandi strutture di vendita superiori a 1500 mq. di superficie si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto e all'art. 11 del regolamento regionale.
2. I centri commerciali, in relazione alla superficie di vendita, necessitano di autorizzazione per media o grande struttura di vendita, richiesta dai soggetti che lo costituiscono o dal promotore da essi delegato, nonché delle comunicazioni o autorizzazioni relative ai singoli esercizi.

Art. 77

(Autorizzazioni temporanee)

1. In occasione di feste ed altre manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per il commercio, valide solo per i giorni e gli orari specificati, sulla base di istanza inoltrata almeno trenta giorni prima e corredata da autocertificazione dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto e della legge n. 575/65 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo, considerato il carattere non professionale dell'attività, sono rilasciate anche per locali non a destinazione commerciale, in presenza delle condizioni di sicurezza ed igienicità autocertificate dal richiedente.
3. Il Sindaco può disciplinare, con apposito atto, il rilascio delle autorizzazioni temporanee stabilendo eventuali limitazioni e criteri di priorità.

Art. 78

(Esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 11 bis del regolamento regionale, è fatto divieto di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio, nel medesimo locale di vendita, salvo per i seguenti prodotti:
 - a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
 - b) materiale elettrico
 - c) colori e vernici, carte da parati;
 - d) ferramenta ed utensileria;
 - e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - f) articoli per riscaldamento;
 - g) strumenti scientifici e di misura;
 - h) macchine per ufficio;
 - i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - j) combustibili;
 - k) materiali per l'edilizia;
 - l) legnami
2. Nelle ipotesi di artigiani ed industriali cui è consentita la vendita di prodotti di propria realizzazione, rientranti in una delle categorie indicate al comma primo, la superficie destinata alla vendita al dettaglio deve risultare nettamente individuata ed essere contenuta nei limiti dell'esercizio di vicinato.

Art. 79

(Gestione di reparto)

1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più di tali reparti, perché lo gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti, in relazione ai prodotti venduti nel reparto stesso.
2. L'affidamento di reparto, si perfeziona con la comunicazione a cura dell'affidante, al Comune all'ufficio sull'Imposta del Valore Aggiunto ed al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio.

Art. 80
(Subingresso e modifiche nella rappresentanza)

1. Il subingresso nella titolarità di un esercizio commerciale, per acquisto o gestione d'azienda, necessita di comunicazione ai sensi dell'art. 26, comma 5, del decreto effettuata sugli appositi modelli.
2. L'attività può essere iniziata dal subentrante immediatamente dopo la comunicazione, se in possesso dei prescritti requisiti ovvero, in caso contrario, dopo la loro acquisizione, ferme restando le disposizioni in materia di ordine di chiusura degli esercizi di vicinato o revoca delle autorizzazioni previste all'art. 22 del decreto.
3. Il subentrante per causa di morte ed il donatario privo dei requisiti per l'esercizio del commercio può esercitare provvisoriamente per un periodo di sei mesi dall'acquisto del titolo, nel corso del quale può cedere a terzi l'attività, anche in assenza di detti requisiti.
4. La società ente o associazione cui venga a mancare l'unico soggetto qualificato per l'esercizio dell'attività commerciale alimentare, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto, può continuare l'attività per sessanta giorni, in attesa della sua sostituzione, termine decorso il quale l'attività è sospesa qualora non sia intervenuto un nuovo soggetto qualificato.
5. Nel caso di modifica nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una società, il nuovo rappresentante deve darne comunicazione al Comune, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla registrazione della variazione della rappresentanza legale al Registro delle Imprese indicando la data della variazione e le complete generalità del nuovo rappresentante.
6. Nell'ipotesi di trasformazione di una società o di un'associazione in un'altra il legale rappresentante di quest'ultima trasmette al Comune gli estremi della trasformazione entro trenta giorni da essa per le necessarie annotazioni.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 81
(Vendite straordinarie e promozionali)

1. L'esercente che intende effettuare vendite straordinarie e promozionali deve darne preventiva comunicazione al Comune:
 - a) almeno 10 giorni prima, trattandosi di vendite promozionali, ad eccezione di quelle di prodotti alimentari o per l'igiene della persona e della casa che non richiedono comunicazione;
 - b) almeno 15 giorni prima, trattandosi di vendite di liquidazione
2. La comunicazione, in carta semplice, prende data dalla registrazione a protocollo in caso di consegna a mano o dal timbro postale di invio e deve contenere i periodi, la durata, l'indicazione dei locali interessati e per le vendite di liquidazione, la prova dei presupposti come indicato all'art. 14 del regolamento regionale.

3. L'indicazione del prezzo normale, dello sconto e del prezzo ribassato deve avvenire con il medesimo carattere grafico.
4. I prodotti oggetto di vendita straordinaria debbono risultare nettamente separati da quelli eventualmente venduti in condizioni ordinarie.
5. E' vietato, anche nella pubblicità, il riferimento a vendite fallimentari, la vendita per incanto o con giochi a premi e simili o porre limitazioni di quantità acquistabili da un medesimo consumatore.
6. Durante le vendite di liquidazione e fine stagione è possibile porre in vendita solo merci già presenti nell'esercizio o nei locali di sua pertinenza, con divieto di reintroduzione di merci, anche solo in conto deposito.
7. A tutela del consumatore, è vietato, durante le vendite straordinarie, tappezzare o oscurare le porte a vetri, le finestre e le vetrine degli esercizi commerciali con manifesti, cartelloni o altri espedienti che impediscano la visione dell'interno dei locali per una superficie superiore al 25% della porta, finestra o vetrina.
8. Le vendite di fine stagione sono consentite, senza necessità di previa comunicazione, dal terzo lunedì di gennaio al terzo sabato di marzo e dal terzo lunedì di luglio al terzo sabato di settembre. In tali periodi, nei trenta giorni ad essi antecedenti e nel mese di dicembre sono vietate le vendite promozionali di prodotti non alimentari a carattere stagionale, esclusi quelli per l'igiene e la pulizia della casa.
9. Salvo diverso accordo con le rappresentanze comunali degli operatori e dei consumatori, ove esistenti, per prodotti a carattere stagionale o di moda si intendono:
 - a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
 - b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
 - c) le calzature e pelletterie;
 - d) gli articoli sportivi;
 - e) le confezioni ed i prodotti legati a particolari festività, al termine delle stesse.
10. Ai fini della verifica del presupposto del rinnovo di locali per almeno l'ottanta per cento degli arredi, nelle vendite di liquidazione, si ha riguardo al loro valore economico medio corrente e, a tal fine, alla prevista comunicazione deve essere allegata apposita relazione sull'intervento previsto ed i relativi costi, da comprovare, ad eventuale richiesta del Comune ed al termine dei lavori, con idonea documentazione.

Art. 82

(Obbligo di vendita)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto la vendita dei prodotti è effettuata nel rispetto dell'ordine temporale delle richieste.
2. L'obbligo di vendita sussiste anche in presenza di richiesta di quantitativi minimi di merce. E' vietato porre limitazioni alla quantità massima di merci da acquistare.
3. Le merci prenotate dal consumatore debbono essere tolte dall'esposizione al pubblico o comunque nettamente separate dalle altre, con cartello o altro espediente che indichi chiaramente che il prodotto non è disponibile.

Art. 83
(Allestimento vetrine)

1. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui:
 - a) l'allestimento della vetrina sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tali operazioni;
 - b) l'allestimento della vetrina avvenga in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso;
 - c) l'omissione dell'indicazione dei prezzi, per allestimenti di vetrine particolarmente lunghi e complessi, sia previamente comunicata al Comune ovvero da questo autorizzata, qualora debba protrarsi per oltre cinque giorni.
2. Gli artigiani e gli industriali che vendono al pubblico al dettaglio sono tenuti, a norma del presente regolamento, ad indicare nelle merci il prezzo di vendita con le medesime modalità e nei medesimi limiti previsti per gli operatori commerciali.

Art. 84
(Disposizioni di carattere merceologico)

1. Il titolare, alla data del 24 aprile 1998, di autorizzazione amministrativa di cui all'art. 24 della legge n. 426/71, per il commercio al dettaglio di prodotti rientranti nei settori alimentari e non alimentari ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti compresi in detti due settori nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria e fatte salve le disposizioni specifiche che riguardano la vendita di determinati prodotti, anche in presenza di titolo autorizzatorio non aggiornato.
2. Negli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare possono essere venduti anche i detersivi, gli articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa.
3. L'operatore abilitato a porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori di cui all'art. 5 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114 ha facoltà di vendere, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, anche prodotti appartenenti all'altro settore purché il valore di mercato di questi ultimi non superi un quarto del valore di mercato dell'intera confezione.
4. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.
5. Costituisce apertura di nuovo esercizio commerciale l'inizio della vendita di prodotti compresi in un nuovo settore merceologico, tra i due indicati all'art. 5 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114, non compreso nella precedente comunicazione o autorizzazione di apertura.
6. La vendita di prodotti di erboristeria necessita anche del requisito professionale per il settore alimentare solo qualora vengano venduti prodotti alimentari.
7. Il pane in vendita deve essere custodito in appositi recipienti o in alternativa adeguatamente confezionato, con chiara indicazione della qualità, quantità e prezzo. L'obbligo di pesare il pane sussiste indipendentemente da una richiesta in tal senso dell'acquirente.
8. Non costituisce vendita né somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di piccoli quantitativi di prodotti alimentari o di bevande, anche alcoliche, a fini promozionali o di scelta.

CAPO X
MESTIERI GIROVAGHI - CORTEI

Art. 85
(Esercizio di mestieri girovaghi)

1. E' vietato esercitare, anche solo occasionalmente, mestieri girovaghi, pur in presenza di iscrizione nell'apposito registro, senza previa licenza di cui all'art. 121 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ovvero fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
2. E' in ogni caso vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 86
(Guide e portabagagli)

1. L'esercizio dei mestieri di guida e di addetto pubblico al trasporto di bagagli è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere l'autorizzazione comunale. Sulla autorizzazione loro rilasciata che può stabilire limiti numerici per l'esercizio dell'attività in prossimità di musei, monumenti ed altri luoghi di interesse turistico.
3. Le guide e gli addetti pubblici al trasporto di bagagli, nell'esercizio delle loro mansioni, debbono costantemente esporre un tesserino di riconoscimento con fotografia, vidimato dal Comune.

Art. 87
(Lavavetri)

1. E' vietato esercitare l'attività di lavavetri o di commercio in forma itinerante qualora ciò determini intralcio o pericolo alla circolazione ed alla sicurezza veicolare e pedonale.

Art. 88
(Tendoni ed altre attrezzature per pubblici spettacoli)

1. Senza l'autorizzazione di cui all'art. 68 o 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, non possono erigersi tendoni per circhi, stunt cars, zoo, spettacoli mobili e simili o comunque attrezzature di pubblico spettacolo. Il divieto comprende anche le aree private aperte al pubblico.
2. Sono fatte salve le disposizioni in tema di occupazione del suolo pubblico.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento di idonea cauzione, determinata nell'importo dall'Ufficio tecnico comunale, a garanzia della pulizia e messa in ripristino delle aree occupate al termine del loro utilizzo.

Art. 89
(Cortei e processioni)

1. Ai fini della sicurezza nella circolazione stradale, dello svolgimento di cortei funebri è data comunicazione, con congruo anticipo, all'Ufficio Polizia Municipale che stabilisce eventuali itinerari o impartisce altre prescrizione del caso.
2. Le processioni, o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, debbono essere previamente autorizzate dal Comune.

CAPO XI
POLIZIA RURALE

Art. 90
(Costruzioni rurali)

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni urbanistiche, igienico sanitarie e specifiche dell'edilizia rurale, nella costruzione di ville, strutture di agriturismo, case coloniche, stalle, costruzioni e fabbricati rurali in genere debbono osservarsi le seguenti prescrizioni:
 - a) tutte le costruzioni debbono essere munite di gronda e gli scarichi d'acqua piovana debbono essere incanalati o comunque realizzati in modo da impedire danni alle strade pubbliche;
 - b) i fienili, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e ad adeguata distanza dalle abitazioni;
 - c) sono vietati depositi di spazzatura, rifiuti, detriti e simili, salvo esigenze strettamente temporanee;
 - d) i capanni ed gli annessi agricoli debbono essere costruiti in muratura, salvo quelli di carattere provvisorio nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni regionali;

Art. 91
(Strade vicinali)

1. Le strade vicinali debbono essere costantemente mantenute in stato di percorribilità, con mantenimento delle ripe, taglio di siepi o altre ostruzioni vegetali, manutenzione e ripulitura dei fossi laterali di dimensione adeguata alla conduzione delle acque, a cura e spese dei proprietari frontisti o utilizzatori dei fondi collaterali. In difetto provvede il Comune con rivalsa di spese.

Art. 92
(Distanze dei fossi, canali ed alberi)

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
3. La distanza minima delle piantagioni dal confine è così determinata:
 - a) ml 3 nel caso di alberi ad alto fusto;
 - b) ml 1,5 per gli alberi non ad alto fusto, le viti, gli arbusti, le siepi vive e le altre piantagioni.

Art. 93
(Accensione di fuochi)

1. Nel bruciare erbe, stoppie e simili o nell'accendere fuochi di qualsiasi genere, debbono usarsi le massime precauzioni atte ad evitare pericoli, danni, secondo le norme di Polizia forestale.
2. Sono fatti salvi i divieti assoluti di accensione di fuochi, disposti con apposita ordinanza, nei periodi di dichiarazione da parte della Regione dello stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi.

CAPO XII
SANZIONI

Art. 94
(Accertamento delle violazioni e sanzioni)

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, per le quali non è disposta apposita sanzione a norma dei commi che seguono, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 a € 360,00
2. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 le seguenti violazioni:
 - art. 4 (rottami e detriti)
 - art. 8 (mostre e vetrine)
 - art. 9 (esposizione ed attività all'esterno dei negozi e locali di lavorazione)
 - art. 28 (divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche)
 - art. 30 (volantini, opuscoli e foglietti)
 - art. 31, commi 1, 4, 5, 7, 8, 9 (disposizioni riguardanti gli animali in genere)
 - art. 32, comma 3 (cani)
 - art. 35 (oggetti sospesi o sporgenti)
 - art. 36, comma 2 (caduta di acqua su area pubblica)
 - art. 43 (installazione di antenne paraboliche)
 - art. 44 (prescrizioni di installazione di antenne paraboliche)
 - art. 45 (adeguamento degli impianti satellitari esistenti)
 - art. 47 (esercizio dei mestieri, arti e industrie)
 - art. 49 (produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti)
 - art. 50 (elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli)
 - art. 52 (attività musicali)
 - art. 55 (accampamenti)
 - art. 61 (manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito)
 - art. 81 (vendite straordinarie)
 - art. 82 (obbligo di vendita)
 - art. 83 (allestimento vetrine)
 - art. 84 (disposizioni di carattere merceologico)
 - art. 92 (distanze dei fossi, canali ed alberi)
 - art. 93 (accensione di fuochi)

3. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 a € 500,00 le seguenti violazioni:

art. 2, comma 7 (autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento)

art. 20 (obblighi di manutenzione successivi all'ultimazione dei lavori)

art. 31, commi 3, 4 quando il transito interessa due o più animali, comma 10 (disposizioni riguardanti gli animali in genere)

art. 33, commi 1, 2, 7, 9, 10 (manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti)

art. 42 (recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico)

art. 48 (impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni)

art. 54 (discoteche, cinema e ritrovi)

art. 56 (sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili)

art. 57 (requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili)

art. 58 (detenzione di combustibili in sotterranei, solai, e parti comuni di edifici)

art. 59 (accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi)

art. 62 (lavori di edilizia), escluso il comma 1, lettera a)

art. 64 (ripari ai pozzi, cisterne e simili)

art. 78 (esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio)

art. 90 (costruzioni rurali)

4. Le sanzioni previste dal presente regolamento non si applicano nel caso in cui la medesima fattispecie sia sanzionata da norme legislative o di altro regolamento.

5. Le violazioni sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Non è ammesso pagamento nelle mani dell'accertatore.

Art. 95

(Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio)

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di legge, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Art. 96

(Sequestro e custodia di cose)

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione procedono al sequestro amministrativo nei casi previsti dalla legge, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

2. Le cose sequestrate sono conservate nella depositaria comunale, se esistente, o presso altro depositario per il tempo previsto per l'eventuale ricorso o, trattandosi di materiale deperibile, per il tempo massimo di conservazione. Qualora in detto termine non intervenga ricorso o lo stesso sia respinto, le cose sequestrate sono confiscate ovvero, trattandosi, di cose di valore fino ad un milione, devolute a fini di beneficenza, assistenziali o di volontariato, con recupero delle eventuali spese di custodia o di procedimento.

3. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 97

(Sospensione delle licenze)

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 98

(Situazioni regolari pregresse)

1. Sono fatte salve quelle situazioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento che risultano regolarmente autorizzate sulla base delle disposizioni precedentemente in vigore.

Art. 99

(Accessi stradali)

1. Ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 285/92 (Codice della strada) gli accessi ed occupazioni attualmente esistenti debbono conformarsi alle disposizioni ivi previste nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 100

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

* * *